



## DELIBERA N. 156/26/CONS

### ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VIAREGGIO (LUCCA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 giugno 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 25 febbraio 2026 con il quale sono stati convocati per i giorni 24 e 25 maggio 2026 i comizi per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, con l’eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 7 e 8 giugno 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”* alla quale si fa rinvio attesa l’omogeneità delle consultazioni, ma limitatamente alle previsioni



riferite all'ambito locale interessato, con esclusione in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell'emittenza nazionale;

VISTA la nota del 6 maggio 2026 (prot. n. 0167661), successivamente integrata il 3 giugno seguente (prot. n. 0202375), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Viareggio (Lucca), a seguito di tre segnalazioni, la prima in data 23 aprile 2026 da parte del Signor Lorenzo Tosi, candidato al Consiglio comunale, la seconda a firma dei Consiglieri comunali Silvia Bertolucci, David Zappelli, Alessandro Santini e Luigi Troiso del 24 aprile seguente ed infine la terza del consigliere comunale Alessandro Santini in data 4 maggio 2026, rispettivamente per la pubblicazione di alcuni *post* sul profilo istituzionale *facebook* dell'Ente "*successivi al giorno 9 aprile 2026 (45 esimo giorno precedente alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026), recanti i nominativi di alcuni candidati e candidate al prossimo consiglio comunale*" (prima segnalazione) e più precisamente il *post* del 16 aprile 2026 dal titolo "*Piano strutturale: la sua approvazione è un atto di responsabilità amministrativa verso la città*" (seconda segnalazione) ed infine per "*lo svolgimento in data 29 aprile di una conferenza stampa di presentazione della VI edizione del Festival della Danza Città di Viareggio, che si svolge dal 27 aprile al 21 giugno 2026, promossa e finanziata dal Comune di Viareggio in collaborazione con la Fondazione Festival Pucciniano*" (terza segnalazione), il tutto in violazione del divieto di comunicazione istituzionale declinato nell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato i procedimenti con le note del 23 e 29 aprile 2026 per la prima e seconda segnalazione e contestando in data 4 maggio 2026 "*la conferenza stampa di presentazione della VI edizione del Festival della Danza Città di Viareggio*", ha proposto l'applicazione di una misura sanzionatoria, in quanto persistono "*tutti i contenuti riportanti elementi di personalizzazione, come i nomi e cognomi degli amministratori e le relative immagini*";

RITENUTO di riunire i procedimenti, attesa la medesima identità del Comune di Viareggio, soggetto segnalato;

ESAMINATE le memorie difensive del Comune di Viareggio a firma del Dott. Fabrizio Petrucci, Segretario generale, pervenute in data 27 aprile 2026, con le quali è stato comunicato che "*sono stati rimossi i contenuti segnalati*" e il 6 maggio seguente, nelle quali è stato rappresentato che:

- *l'attività di comunicazione istituzionale posta in essere dal Comune appare conforme alla normativa vigente in materia. Pur essendo alcuni Assessori candidati alle prossime elezioni amministrative, ogni iniziativa comunicativa che li coinvolge viene realizzata nel rispetto dei principi di imparzialità e correttezza;*
- *in particolare, detta comunicazione avviene in forma impersonale ed è strettamente connessa all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, rispondendo a finalità informative rivolte alla cittadinanza e senza connotazione di carattere promozionale o elettorale;*



- *del resto, il Comune di Viareggio concentra tradizionalmente nei mesi primaverili ed estivi una serie di eventi di rilevante importanza per il territorio, molti dei quali a cadenza annuale;*
- *tali eventi ed iniziative coinvolgono attivamente associazioni e realtà locali, che spesso sono esse stesse a richiedere l'attivazione di adeguate e tempestive forme di comunicazione, la cui diffusione risulta pertanto necessaria e non differibile, poiché l'eventuale sua omissione comporterebbe un'evidente carenza informativa per la collettività;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi comunali, ovvero a partire dal 9 aprile 2026, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 maggio 2026);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00 non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all'ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali indette per i giorni 24 e 25 maggio 2026 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, hanno valenza locale per cui, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione*



*degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;*

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione segnalate e dell'intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che, quanto alla segnalata conferenza stampa del 29 aprile 2026 *“di presentazione della VI edizione del Festival, ampiamente ripresa dagli organi di stampa locali e nazionali [...] risultano contestualmente presenti, e contestualmente intervenuti con dichiarazioni rese a titolo personale [...] soggetti, tutti candidati alle elezioni del 24 e 25 maggio 2026 e tutti afferenti alla coalizione che sostiene la candidata sindaca Sara Grilli (assessori Sara Grilli e Rodolfo Salemi e Fabrizio Miracolo, Presidente della Fondazione Festival Pucciniano) e “la manifestazione si protrae per l'intera durata della campagna elettorale e oltre il turno di ballottaggio, con un Gala il 3 maggio e ulteriori eventi sino al 21 giugno 2026”*;

PRESO ATTO che dalla documentazione istruttoria tali informazioni si rinvenivano da articoli stampa, per i quali vige il diritto di cronaca politico-elettorale, non risultando forme di circolazione della conferenza stampa attraverso i canali istituzionali del Comune di Viareggio, tali da ricondurre la condotta all'ambito applicativo dell'art. 9 della legge 28 del 2000, per cui si procede all'archiviazione;

CONSIDERATO che sul profilo *facebook* istituzionale del Comune di Viareggio ([https://www.facebook.com/ComuneViareggio/?locale=it\\_IT](https://www.facebook.com/ComuneViareggio/?locale=it_IT)) sono stati pubblicati i seguenti *post* segnalati nelle date del:

- 10 aprile 2026 dal titolo *“La Misericordia di Viareggio compie 200 anni”* con commenti dell'assessora al Welfare e candidata Sindaco Sara Grilli;
- 11 aprile 2026 dal titolo *“L'assessore allo Sport Rodolfo Salemi presenta il calendario primaverile degli eventi”*;
- 16 aprile 2026 dal titolo *“Piano strutturale. La sua approvazione è un atto di responsabilità amministrativa verso la città”*;
- 20 aprile 2026 dal titolo *“Verso Italia U16 – Danimarca U16”*, incontro dell'assessore allo sport con gli studenti;
- 21 aprile 2026 dal titolo *“Al Varignano nasce la nuova cittadella sportiva “Vasco Zappelli” ed altri contenuti con “elementi di personalizzazione, come i nomi e cognomi di amministratori e le relative immagini”*, per i quali il competente Comitato regionale ha fatto richiesta di rimozione con la nota del 29 aprile 2026, senza alcun riscontro positivo;



RILEVATO che tali *post* del 10, 11, 16, 20 e 21 aprile 2026 sono privi del requisito dell'impersonalità - in quanto sono presenti i riferimenti agli amministratori comunali con foto e commenti per le iniziative e le attività amministrative programmate, nonché le immagini di strutture comunali - e di quello dell'indispensabilità in quanto le comunicazioni non risultano indispensabili all'efficace assolvimento delle funzioni della Pubblica Amministrazione, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità;

RILEVATO, per l'effetto, che le attività di comunicazione istituzionale realizzate e descritte sul profilo *facebook* del Comune di Viareggio, oggetto di accertamento, appaiono in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RITENUTA l'applicabilità, ai casi di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

RITENUTO di poter aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del "*Regolamento*";

## **ORDINA**

al Comune di Viareggio di pubblicare sul sito *web*, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della pubblicazione sul profilo *facebook* dell'Ente dei *post* del 10 aprile 2026 (La Misericordia di Viareggio compie 200 anni), 11 aprile 2026 (L'assessore allo Sport Rodolfo Salemi presenta il calendario primaverile degli eventi), 16 aprile 2026 (Piano strutturale. La sua approvazione è un atto di responsabilità amministrativa verso la città), 20 aprile 2026 (Verso Italia U16 – Danimarca U16) e 21 aprile 2026 (Al Varignano nasce la nuova cittadella sportiva "Vasco Zappelli"). In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali*", all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Viareggio (Lucca) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 giugno 2026

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella